

N.3/2019 Conc. Prev.

M.E.L.CA. SRL

Oggetto: proposta di concordato preventivo liquidatorio

N. 127/2020 REP.



Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

dott. Giulio Giuntoli

Presidente

dott. Giacomo Lucente

Giudice

dott. Carmine Capozzi

Giudice relatore

vista la proposta di concordato preventivo depositata in data 4.11.2019 da M.E.L.C.A.SRL, come integrata in data 5-12-2019;

rilevato che la proposta è stata approvata con le maggioranze di legge (vedi verbale adunanza dei creditori 9-7-2020, verbale del commissario giudiziale e funzionario di cancelleria del 30-7-2020 relativo alle espressioni di voto pervenute nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori; decreto 31-8-2020 di questo tribunale);

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione è stato ritualmente notificato ai creditori dissenzienti e al commissario giudiziale;

rilevato ancora che nessuna opposizione è stata proposta;

visto il parere del commissario giudiziale che ha confermato il proprio giudizio sulla fattibilità del piano in precedenza espresso nella relazione ex art.172 L.F., evidenziando l'assenza di elementi sopravvenuti inficianti la realizzabilità del piano;

ritenute l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano, e verificati la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

considerato che nulla osta all'omologazione del concordato preventivo;

considerato ancora che il concordato è di tipo liquidatorio ed è necessario provvedere alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori prevista dall'art. 182 L.F;

**P.Q.M.**

A) omologa il concordato preventivo di M.E.L.C.A. SRL, corrente in Via Italica n.365, fraz. Capezzano Pianore - Camaiore (LU) P.I. 00915670467;

B) nomina liquidatore giudiziale il dott. Giacomo Ghilardi, con studio in Lucca, Via Mazzini n.70;

C) nomina un comitato di tre creditori, composto dai creditori: Rosini e Barattini snc, Artesi srl, Big Mate Italia scpa;

D) emana le seguenti disposizioni esecutive:

- 1) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominato Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti; dell'esistenza del piano il Liquidatore darà conto nella prima relazione ex art.182, u.c. L.F., mentre nelle successive darà conto dello stato di attuazione del piano stesso;
  - 2) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
  - 3) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, di tali atti si darà compiutamente conto nella relazione periodica prevista dall'art.182, u.c. L.F.;
  - 4) il Liquidatore è autorizzato a promuovere le azioni giudiziali funzionali al recupero dei crediti; per le altre azioni giudiziali (attive o passive) richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori;
  - 5) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso per il Liquidatore e per il commissario giudiziale (v. n.8);
  - 6) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, non appena possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, e corredato del parere del Comitato dei creditori, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG e munito del parere del comitato dei creditori, sarà comunicato dal liquidatore a tutti i creditori a mezzo PEC;
  - 7) entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore renderà il conto della gestione ai sensi degli artt.116 e 182, co.2 L.F.;
  - 8) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale.
- Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 9-10-2020.

Il giudice est.  
Garmine Capozzi

Il Presidente  
Giulio Giuntoli

TRIBUNALE DI LUCCA  
Depositato in Cancelleria  
Lucca, li 19 OTT. 2020  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUD.  
Mauro Martini